

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1366

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

col Ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

e col Ministro dei trasporti

(BIANCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2007

Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di
funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	13
Disegno di legge	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Uno dei pilastri su cui poggia la politica economica del Governo è l'apertura alla concorrenza dei mercati protetti e la tutela dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori. In questo contesto, liberalizzare significa ridurre le rendite monopolistiche e corporative, migliorare la qualità e il prezzo dei servizi, assicurare l'accessibilità e la fruibilità degli stessi ai cittadini, promuovere gli investimenti e la crescita economica. I servizi, infatti, diversamente dal passato, rappresentano oggi il vero motore dell'economia: pesano intorno al 70-85 per cento del PIL complessivo e contribuiscono all'80-95 per cento della crescita. Rilanciare i servizi richiede quindi di mettere in moto un circolo virtuoso: più concorrenza, maggiore produttività, prezzi più bassi, migliore qualità, crescita dei consumi, nuovi posti di lavoro.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario - come peraltro richiesto dal diritto comunitario e da vincoli internazionali e sovranazionali - che i processi di liberalizzazione siano accompagnati da un efficace sistema di regolazione e di vigilanza, fondato sull'azione di organismi pubblici dotati di un alto livello di indipendenza, di autonomia e di capacità tecnica, in grado di agire in modo efficace e trasparente. Serve, in altre parole, un assetto istituzionale in grado di definire regole certe ed effettive che facciano funzionare correttamente i mercati e assicurino adeguate protezioni ai cittadini, agli utenti e ai consumatori. Soltanto con un solido assetto istituzionale della regolazione, il governo, i singoli ministri nei settori di rispettiva competenza e il Parlamento potranno esercitare il proprio fondamentale ruolo di indirizzo, di garanzia e di tutela sociale.

A fronte di queste esigenze, il sistema attualmente operante risulta inadeguato per diverse ragioni.

Innanzitutto, il sistema di regolazione è incompleto nel campo dei servizi a rete; esso, infatti, riguarda solo il settore delle comunicazioni elettroniche e quello dell'energia elettrica e del gas, nei quali operano, rispettivamente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; ne restano quindi esclusi il settore dei trasporti (aereo, autostradale, ferroviario e marittimo), i servizi idrici e i servizi postali. Ciò determina un'evidente disparità dei livelli di tutela assicurati ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, tra i casi in cui i loro diritti e interessi sono saldamente presidiati da Autorità indipendenti di regolazione e controllo e i casi in cui essi rimangono di fatto alla mercè di monopolisti pubblici e privati, perché mancano strumenti effettivi di disciplina e vigilanza pubblica.

In secondo luogo, il sistema, paradossalmente, è pletorico; ciò è evidente soprattutto nel settore finanziario (strettamente connesso a quello dei servizi dal momento che assicura la trasparenza e l'affidabilità delle operazioni), laddove intervengono la Banca d'Italia, la Consob, la Covip e l'Isvap, generando spesso sovrapposizioni e duplicazioni funzionali. Peraltro, anche nei settori dei servizi di pubblica utilità le competenze sono frammentate tra una pluralità di enti e strutture che non sono così in grado di intervenire efficacemente.

In terzo luogo, il sistema è debole; alcune prerogative originariamente attribuite alle Autorità istituite sono state ritrasferite, nel corso della scorsa legislatura, ad organismi governativi, riducendone così l'ambito di intervento e i poteri, e sono stati introdotti po-

teri abnormi di ingerenza che minacciano l'indipendenza delle Autorità; altre competenze, invece, sono risultate poco efficaci per mancanza o insufficienza di risorse o di strumenti, in particolare, sanzionatori.

Per queste ragioni, risulta improcrastinabile un intervento in materia di Autorità di regolazione e di vigilanza dei mercati, volto a rafforzarne funzioni, poteri e capacità d'azione. Dall'intervento, sono invece escluse le due Autorità di garanzia operanti nel settore della protezione dei dati personali e dello sciopero nei servizi pubblici, che richiedono una riflessione più ampia anche di carattere costituzionale su cui il Governo è impegnato in altra sede, nel quadro di una revisione generale degli ordinamenti delle Autorità.

Sulla base di queste premesse, il disegno di legge interviene in materia di Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità rafforzando i poteri di regolazione, al fine di rendere effettiva l'introduzione della concorrenza e di tutelare anche con misure urgenti gli utenti e i consumatori. Con riguardo ai singoli settori, si dispone che le funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione previste dalla disciplina comunitaria siano affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ferme restando tutte le altre competenze del Ministro delle comunicazioni; che le funzioni di regolazione dell'erogazione dei servizi idrici ai cittadini siano affidate all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ferme restando le scelte in materia di pubblicità delle risorse idriche e delle relative gestioni; infine, è istituita l'Autorità dei trasporti con competenze di regolazione economica estese ai settori aereo, autostradale, ferroviario e marittimo, fermi restando i poteri di indirizzo e di programmazione nel settore, le scelte in materia di investimento delle risorse pubbliche, le prerogative di stipula di convenzioni e contratti, le funzioni di tutela della sicurezza spettanti ai Ministri dei trasporti e delle infrastrutture.

Per quanto riguarda il riordino delle Autorità del settore finanziario, si supera l'attuale

modello fondato sulla divisione delle competenze in ragione della materia e dei soggetti vigilati. A questo sistema il disegno di legge intende sostituire un modello di vigilanza per finalità, più razionale ed efficiente.

Secondo il nuovo disegno, la Banca d'Italia diventa il soggetto regolatore e vigilante unico in materia di stabilità degli operatori (bancari, assicurativi, finanziari), mentre la Consob è regolatore unico in materia di trasparenza e di informazione al mercato (quindi anche sull'offerta dei prodotti assicurativi e pensionistici). L'Isvap, la Covip (a partire dal 1° luglio 2008) e l'UIC (Ufficio Italiano Cambi) sono soppressi e le competenze attuali sono ripartite tra Banca d'Italia e Consob (ciò si giustifica anche in ragione degli assetti proprietari delle assicurazioni e della componente finanziaria dei nuovi prodotti assicurativi). Sarà quindi soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), sostituito, in linea con l'esperienza di altri ordinamenti europei, dalla costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Comitato per la stabilità finanziaria, anche al fine di consentire l'esercizio dell'alta vigilanza sul sistema finanziario.

Il disegno di legge mira infine a consentire l'immediata operatività della riorganizzazione funzionale operata dalla legge, adeguando gli ordinamenti delle Autorità di cui alla presente legge su taluni aspetti relativi alle modalità di nomina dei componenti e ad alcune regole di organizzazione e di funzionamento.

Innanzitutto, il numero dei componenti è fissato a cinque per ciascuna Autorità, così rendendo più efficiente il processo decisionale e abbandonando criteri di rappresentanza politica. Si prevede quindi quale modalità di nomina la proposta del Consiglio dei ministri, con il parere vincolante espresso a maggioranza dei due terzi di un'apposita Commissione parlamentare bicamerale. La previsione non si applica, tuttavia, alla Banca d'Italia, le cui regole sono state recentemente

riformate. Il mandato è fissato in sette anni, non rinnovabile nemmeno in altre Autorità.

In secondo luogo, sono introdotte disposizioni di carattere organizzativo volte ad assicurare la necessaria funzionalità delle Autorità, con norme sui compiti del segretario generale e del capo di gabinetto, l'ordinamento degli uffici e le clausole di flessibilità sull'organizzazione interna e sul personale. Sono inoltre previste regole che assicurino la massima trasparenza e partecipazione, un adeguato contraddittorio nei procedimenti contenziosi e sanzionatori, tenendo distinte la fase istruttoria da quella decisoria.

Infine, sono regolati i rapporti istituzionali ed è istituita la Commissione parlamentare bicamerale per la concorrenza e la regolazione dei mercati e i rapporti con le Autorità indipendenti, che esprime il parere sulla nomina dei componenti delle Autorità e cura il raccordo istituzionale tra il Parlamento e le Autorità con riguardo alle funzioni legislative e regolamentari di rilevanza strategica sull'assetto concorrenziale dei mercati e sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

Il disegno di legge, diviso in 4 Capi, si compone di 22 articoli, di seguito illustrati nel dettaglio.

Il Capo I è composto dall'articolo 1, in cui si definiscono i presupposti della competenza legislativa dello Stato e si individuano le finalità di promozione della concorrenza e dei diritti dei consumatori e degli utenti, di protezione di diritti e interessi di carattere fondamentale sanciti dalla Costituzione e dai Trattati europei, di promozione della trasparenza dei mercati e di vigilanza prudenziale, di regolazione dei mercati nei casi in cui la concorrenza non sia sufficiente, di tutela della concorrenza. Si chiarisce inoltre che rimangono fermi i poteri di indirizzo del Parlamento e del Governo e le competenze di regioni ed enti locali.

Il Capo II riguarda le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

L'articolo 2 detta le disposizioni generali sulle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. In particolare si prevede che esse possano adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica dei settori di competenza, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge. In questo modo si intendono rafforzare i poteri di promozione della concorrenza, laddove il suo funzionamento sia pregiudicato da posizioni dominanti e da poteri di mercato. Alle Autorità spetta anche il potere di adottare misure urgenti a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti nei casi di grave turbamento al funzionamento del mercato. Si tratta di strumenti di salvaguardia molto importanti per evitare che eventi imprevisti che intervengano anche in mercati liberalizzati arrechino pregiudizi ai cittadini. Il comma 3 contiene l'elenco delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In questo modo tutti i servizi a rete di pubblica utilità sono sottoposti alla regolazione di un'Autorità indipendente.

L'articolo 3, al comma 1, contiene disposizioni in materia di competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), disponendo il trasferimento delle funzioni di autorità nazionale di regolamentazione postale previste dalla normativa comunitaria all'AGCOM, ferme restando tutte le altre competenze in materia postale, a cominciare da quelle di definizione delle politiche di settore spettanti al Ministro delle comunicazioni. Il comma 2 detta le opportune misure organizzative necessarie per far fronte ai nuovi compiti; l'organico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è accresciuto di trenta unità e sono estesi all'Autorità i meccanismi di autofinanziamento gravanti sugli operatori del mercato. Il comma 3 prevede che, allo scopo di semplificare lo svol-

gimento dell'attività e di garantire l'unitarietà del suo operato, le funzioni dell'Autorità, a partire dalla prossima consiliatura, siano svolte dall'intero collegio e non dalle commissioni, coerentemente con la riduzione a cinque dei componenti del collegio.

L'articolo 4 detta disposizioni concernenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In particolare, il comma 1 prevede il trasferimento ad essa delle funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizi idrici integrati. La disciplina prevista non tocca in alcun modo le scelte sulla natura pubblica della risorsa idrica e sulla gestione pubblica dei relativi servizi. Si può anzi ritenere che proprio l'assenza di qualsiasi pressione competitiva renda ancora più necessario il rafforzamento di un autorevole presidio regolatorio, la cui mancanza nel nostro ordinamento è stata più volte denunciata dalle associazioni di consumatori e utenti, dagli enti locali e dai gestori dei servizi e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Da questo punto di vista, l'autorevolezza e l'esperienza maturata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas può risultare di grande ausilio, anche per il forte intreccio tra i mercati locali dell'energia e dell'acqua e la diffusione delle società *multiutilities*. Restano naturalmente ferme le competenze del Ministero dell'ambiente a tutela delle risorse idriche.

In base al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas regola e controlla l'erogazione dei servizi idrici al fine di promuovere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'erogazione a tutela dei consumatori e degli utenti, che ad oggi risultano privi di adeguati strumenti di tutela. A tale scopo l'Autorità svolge specifiche funzioni in materia di adeguamento degli atti tipo e delle concessioni, di definizione degli indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi, di potere tariffario e di definizione dei relativi parametri di valutazione, di qualità

del servizio. Inoltre, l'Autorità determina gli obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione degli standard di qualità; controlla l'adozione delle carte di servizio pubblico e la loro attuazione; individua situazioni di criticità e di irregolarità dei servizi; verifica la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento; esercita i poteri ispettivi e sanzionatori; formula proposte di revisione della disciplina vigente; predispone una relazione annuale sull'attività compiuta; esprime pareri e svolge attività di consultazione nelle materie di propria competenza a favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni. Il comma 3 prevede le opportune misure organizzative, consistenti nell'ampliamento dell'organico e nell'estensione dei meccanismi di autofinanziamento gravanti sugli operatori del mercato. Il comma 4 conferisce una delega al riordino delle competenze di una pluralità di organismi pubblici operanti nel settore. Il comma 5 riproduce la previsione contenuta nel disegno di legge di riordino del settore energetico approvato dall'attuale Governo e chiarisce che le competenze dell'Autorità, per i settori dell'energia elettrica e il gas, comprendono tutte le attività della relativa filiera. Il comma 6 contiene abrogazioni di taluni poteri di indebita ingerenza dell'Esecutivo nei confronti dell'Autorità introdotti nella precedente legislatura, riprendendo e sviluppando previsioni nell'altro disegno di legge prima menzionato.

L'articolo 5 provvede ad istituire l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. All'Autorità spettano tutti i compiti di regolazione economica nel settore al fine di garantire e promuovere lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei vari comparti; condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto; adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi; livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i

servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale.

Il comma 2 detta apposite disposizioni per il settore dei trasporti, stabilendo in particolare che sono soggetti a regolazione da un lato le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, incluse le relative pertinenze e i servizi accessori e complementari, e dall'altro, i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di concorrenza, modale o intermodale, effettiva e in cui i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza siano reputati non sufficienti a garantire la salvaguardia dell'interesse dei consumatori, secondo le specificazioni riportate al comma 4. Il comma 3 disciplina le procedure per l'individuazione dei servizi di trasporto e gli usi delle infrastrutture per i quali la regolazione economica non risulta più necessaria e quelli per i quali, all'opposto, risulta necessaria introdurla.

Il comma 7 specifica che rimangono ferme le competenze spettanti, a livello statale, ai Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture e al CIPE: in particolare, le funzioni di indirizzo politico, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici, di tutela della sicurezza, comprese le funzioni di rilascio delle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico, il rilascio dei titoli abilitativi. Le funzioni di regolazione invece sono integralmente trasferite all'Autorità. Nel rispetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, l'Autorità può formulare altresì pareri in materia di apertura al mercato dei servizi di trasporto pubblico locale.

L'articolo prevede le opportune disposizioni organizzative in materia di personale

e di risorse idonee a garantire la neutralità finanziaria dell'iniziativa. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità, verranno fronteggiati mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dai gestori dei servizi regolati.

L'articolo 6 individua specificamente le funzioni e i poteri dell'Autorità per i servizi e le infrastrutture di trasporto, fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Innanzitutto, l'Autorità assicura che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati per i soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione per la salute degli addetti.

L'Autorità formula proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; emana altresì direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico.

L'Autorità vigila sulla diffusione di condotte in danno dei clienti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa nazionale e comunitaria a tutela della concorrenza; garantisce un livello adeguato di protezione dei clienti e

dei consumatori nei confronti dei fornitori, anche promuovendo la varietà delle offerte e la semplificazione degli adempimenti richiesti ai clienti e ai consumatori; verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza.

L'Autorità adotta misure e verifica che tariffe, canoni, pedaggi, diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti, e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; si precisa peraltro che ove le tariffe riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici le misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture, e per quanto di competenza, del Ministero dell'economia e delle finanze. In questo quadro, l'Autorità promuove altresì la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi, diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte ed ampliare le scelte a disposizione dei clienti e dei consumatori.

Il comma 2 individua specificamente i poteri dell'Autorità. Tra questi, l'Autorità esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato servizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compen-

sazioni; propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato anche valutando gli oneri per gli obblighi di servizio pubblico. L'Autorità determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili, e vigila sul rispetto degli stessi; determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi di servizio pubblico, e vigila sul loro rispetto; ove opportuno, applicando il principio di proporzionalità e le norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza.

L'Autorità disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che siano gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture siano giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le relative sanzioni. L'Autorità stabilisce standard qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti regolati la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e deter-

mina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore dei clienti e dei consumatori in caso di inadempimento; controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti ed agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate; esercita poteri di controllo; valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentate dai clienti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze; favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti. Viene disciplinata infine la potestà sanzionatoria dell'Autorità, con l'ulteriore puntualizzazione che gli introiti delle sanzioni sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero dei trasporti, finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.

Il Capo III riguarda le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

L'articolo 7 procede alla loro individuazione nella Banca d'Italia, per gli aspetti relativi alla stabilità degli operatori e del sistema finanziario, e nella Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), per gli aspetti relativi alla trasparenza del mercato e alla correttezza dei comportamenti.

Con l'articolo 8 sono ridefinite le competenze della Banca d'Italia, alla quale sono trasferite, con le relative risorse, le seguenti funzioni: le competenze e i poteri attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

L'articolo 9 istituisce il Comitato per la stabilità finanziaria (CSF), composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Governatore della Banca d'Italia e dal Presidente della Consob. Il CSF promuove, attraverso la collaborazione e lo scambio di informazioni, la stabilità finanziaria e la soluzione delle crisi delle società e dei gruppi bancari e finanziari che possono influire sull'intero sistema finanziario, nonché la collaborazione tra le Autorità competenti e tra queste e le Autorità dei Paesi comunitari ed extracomunitari.

L'articolo 10 conferisce al Governo una delega legislativa in materia di riordino delle competenze nel settore finanziario, da esercitarsi nel termine di un anno, allo scopo di disporre la soppressione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), quest'ultima dal 1° luglio 2008, attribuendo le relative competenze alla Banca d'Italia e alla Consob. Il decreto legislativo provvederà a disciplinare il trasferimento del personale dell'Isvap e della Covip alla Banca d'Italia e alla Consob, nonché gli effetti patrimoniali conseguenti alla soppressione della Covip e dell'Isvap.

L'articolo 11 prevede l'istituzione di un Comitato antiriciclaggio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comitato promuove la collaborazione tra i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia e degli affari esteri, la Direzione nazionale antimafia, la Banca d'Italia, la Consob, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, i Carabinieri, la Polizia di Stato e il Servizio di analisi finanziaria (SAF) di cui all'articolo 12.

La previsione di un Comitato di coordinamento che comprenda tutte le autorità coinvolte nella lotta al riciclaggio appare aderente a principi di economicità e efficienza, anche in quanto costituirebbe uno sviluppo, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello

Stato, del Comitato antiriciclaggio già operante per la produzione normativa presso il Ministero. Le funzioni del nuovo Comitato sono in linea con le indicazioni internazionali (in particolare del Fondo monetario internazionale) e, senza interferire con le attribuzioni delle singole autorità in esso presenti, rafforza le sinergie e l'efficacia dell'azione antiriciclaggio. Il Comitato costituisce, inoltre, la sede naturale per coordinare l'attività di archiviazione delle segnalazioni di operazioni sospette che risultino prive di interesse ai fini investigativi.

L'articolo 12 disciplina l'istituzione di un Servizio di analisi finanziaria presso la Banca d'Italia, in una posizione autonoma rispetto alla Banca stessa, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale, precedentemente attribuiti all'UIC.

Il comma 1 istituisce il Servizio di analisi finanziaria (SAF), che costituisce l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (FIU) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. Il progetto di attribuire le funzioni antiriciclaggio direttamente ad un'unità specializzata costituita presso la Banca d'Italia è aderente ai principi e agli *standard* della normativa internazionale in materia, desumibili, in particolare, dalla regolamentazione del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) e dalla decisione del Consiglio dell'Unione n. 2000/642/GAI. In base a tale quadro, la FIU (unità incaricata di ricevere, analizzare e trasmettere alle autorità inquirenti le informazioni finanziarie relative a sospetti proventi di reato) può rivestire indifferentemente natura amministrativa o giudiziaria, ma deve in ogni caso avere le seguenti caratteristiche: essere un'unica autorità centrale per ogni Stato, costituita come Autorità indipendente o all'interno di un'altra Autorità già esistente; avere indipendenza

operativa e autonomia tali da escludere influenze o interferenze indebite e uno «statuto interno» che non sia di ostacolo all'esercizio dei suoi compiti; cooperare e scambiare informazioni finanziarie, investigative e giudiziarie con le FIU di altri Paesi.

La Banca d'Italia dovrà emanare disposizioni regolamentari per assicurare l'indipendenza organizzativa e operativa del SAF e per disciplinare l'utilizzo di altre strutture dell'Istituto, la riservatezza delle informazioni acquisite, nonché la collaborazione con le FIU estere, con l'Autorità giudiziaria, con gli organi investigativi e con le Autorità di vigilanza. È specificato l'obbligo per la Banca d'Italia di assegnare al SAF idonei mezzi finanziari. La responsabilità della gestione è assegnata al Direttore del SAF, che è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità; al fine di assicurarne l'indipendenza, nell'atto di nomina deve essere precisata la durata del mandato, che non può eccedere cinque anni. Il Direttore non è rinnovabile nella carica e può essere revocato con le medesime modalità della nomina.

Per assicurare un costruttivo apporto di professionalità esterne di diversa matrice è costituito presso il SAF un Comitato di esperti che coadiuva il Direttore.

L'articolo 13 prevede la soppressione dell'UIC. La Banca d'Italia succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche attive e passive dei quali l'UIC è titolare.

L'articolo 14 contiene le abrogazioni, le norme di attuazione e le disposizioni transitorie.

La norma introduce il parere obbligatorio e non vincolante della Banca d'Italia in relazione ai procedimenti *antitrust* che attengono alla materia bancaria e assicurativa, precisandosi tuttavia che la Banca d'Italia si debba pronunciare entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fonda-

mento del provvedimento e che decorso inutilmente tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa adottare il provvedimento di sua competenza.

Nel medesimo articolo sono ridefiniti i criteri di partecipazione al capitale della Banca d'Italia e i limiti al possesso delle quote di partecipazione, richiesti dallo Statuto della Banca d'Italia che, all'articolo 3, prevede il previo consenso al trasferimento delle quote da parte del Consiglio superiore «nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e dell'equilibrata distribuzione delle quote».

Il Capo IV contiene talune norme volte ad adeguare gli ordinamenti delle autorità di regolazione, di vigilanza e di garanzia dei mercati di cui alla presente legge al fine di consentirne l'immediato esercizio delle nuove funzioni attribuite, in attesa che il Governo valuti l'opportunità di proporre al Parlamento un più ampio progetto di riforma, nel quale sia contenuta una normativa generale, anche costituzionale. Su ciò sta già lavorando una Commissione di studio nominata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.

L'articolo 15 individua l'ambito di applicazione, concernente le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui al capo II, le autorità di vigilanza sui mercati finanziari di cui al capo III e in talune parti la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Restano naturalmente ferme, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle singole Autorità di precedente istituzione, a cominciare dalla Consob.

L'articolo 16 disciplina la composizione del Collegio e le modalità di designazione e nomina. Ogni Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri. Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio

dei ministri, al termine di apposita procedura che prevede la pubblicità delle candidature e il necessario coinvolgimento di una commissione bicamerale che esprime parere vincolante a maggioranza dei due terzi. La norma definisce i requisiti soggettivi e le cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché lo status dei componenti, impedendo il passaggio senza soluzione di continuità dalla carriera politica e il rinnovo del mandato in altra autorità. Sono altresì introdotte regole sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato, ponendo così fine ad una grave lacuna e asimmetria della disciplina attualmente vigente.

L'articolo 17 disciplina l'organizzazione delle Autorità di cui alla presente legge, stabilendo che esse hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. In materia di organizzazione interna, si distinguono le funzioni di indirizzo e controllo del Collegio dai compiti gestionali dell'amministrazione al cui vertice è preposto il segretario generale. Al fine di valorizzare le professionalità interne, si prevede che il segretario generale sia nominato dal Collegio tra i dirigenti in servizio presso le Autorità da almeno due anni. Il capo di gabinetto invece, ove istituito su autonoma scelta delle Autorità, è organo fiduciario del Collegio ed è preposto ai rapporti dello stesso con gli uffici e i servizi e alle relazioni esterne di carattere istituzionale. Al comma 4 si consolida il principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, con particolare riguardo ai procedimenti contenziosi e sanzionatori, la cui osservanza è rimessa all'autonomia regolamentare delle Autorità.

L'articolo 18 detta i principi in materia di procedimenti e atti delle Autorità, regolandone la pubblicazione e stabilendo che ciascuna Autorità redige annualmente una raccolta degli atti generali, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione. In base al comma 2, i regolamenti e gli atti a contenuto generale

delle Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti. Inoltre, viene introdotto l'obbligo di revisione periodica della regolazione. Con riguardo ai procedimenti contenziosi e sanzionatori, si rafforzano le garanzie procedurali rispetto alla disciplina generale della legge 7 agosto 1990, n. 241, imponendo l'obbligo del contraddittorio.

L'articolo 19 disciplina i ricorsi avverso i provvedimenti delle Autorità, prevedendo che essi possono essere impugnati innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, con competenza territorialmente concentrata nel Tar Lazio.

L'articolo 20 riguarda i rapporti istituzionali delle Autorità. Queste riferiscono al Parlamento sui risultati dell'attività svolta pre-

sentando una relazione annuale secondo le modalità previste dall'articolo 21. È inoltre disciplinata la partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali che riuniscono le varie Autorità nazionali di regolamentazione e di vigilanza.

L'articolo 21 istituisce la Commissione parlamentare per le politiche della concorrenza e i rapporti con le Autorità indipendenti, composta da venti senatori e venti deputati. La Commissione, fra l'altro, esprime il parere vincolante sulle nomine di cui all'articolo 16, e sulle iniziative legislative che hanno una rilevanza strategica ai fini dell'apertura del mercato e della tutela dei consumatori.

L'articolo 22 puntualizza che la legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato in quanto ai nuovi o maggiori oneri le Autorità provvedono gradualmente nell'ambito dei meccanismi di autofinanziamento a carico degli operatori e del mercato in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 5.

RELAZIONE TECNICA

Dal disegno di legge in esame e dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe ivi previste non derivano nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Dall'attuazione del disegno normativo sono anzi attesi risparmi di spesa derivanti dallo scioglimento di due organismi pubblici (Isvap, Covip) e dall'accorpamento di compiti e funzioni svolti da una pluralità di strutture pubbliche. Da ciò deriveranno consistenti risparmi di spesa relativi ai costi per beni e servizi strumentali e al funzionamento dei relativi organi collegiali. È prevista soltanto la creazione di una nuova istituzione pubblica, i cui oneri sono integralmente sostenuti da meccanismi di autofinanziamento del mercato, secondo una tecnica consolidata dalla legge finanziaria per il 2006 e già sperimentata, per altre autorità indipendenti, sin dalla legge n. 14 novembre 1995, n. 481.

In particolare, i limitati oneri derivanti dall'aumento di trenta unità del personale alle dipendenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per fare fronte al trasferimento di competenze di cui all'articolo 3 in materia di regolamentazione dei servizi postali, sono coperti dall'applicazione dei meccanismi di autofinanziamento già operanti nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali. Analogamente si provvede in relazione agli altri maggiori oneri di funzionamento. Si tratta di meccanismi che già hanno assicurato fino ad oggi il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale operante presso il Ministero delle comunicazioni.

I limitati oneri derivanti dall'aumento di trenta unità del personale alle dipendenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, derivanti dal trasferimento di competenze di cui all'articolo 4, sono coperti dall'applicazione dei meccanismi di autofinanziamento già operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas agli operatori del settore idrico, secondo il limite dell'uno per mille dei ricavi in conformità a quanto già previsto dalla citata legge n. 481 del 1995. Analogamente si provvede in relazione agli altri maggiori oneri di funzionamento. Trattandosi di una platea estremamente vasta di operatori i cui costi sono riconosciuti in tariffa, il gettito è assicurato.

Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità per i servizi di trasporto e l'uso delle infrastrutture di cui all'articolo 5 sono coperti dall'applicazione dei meccanismi di autofinanziamento già operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e delle comunicazioni elettroniche e postali, che già hanno assicurato fino ad oggi il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, si prevede che all'onere derivante dall'istituzione e

dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), del medesimo articolo 5 in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, si prevede espressamente che il primo versamento sia effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'efficacia della deliberazione dell'Autorità di cui all'articolo 17, comma 5, della presente legge; adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del Collegio, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge. Per evitare che anche in via meramente temporanea vi sia un aggravio a carico della finanza pubblica, si dispone espressamente che l'Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell'effettuazione del versamento provvisorio e che nel frattempo essa si avvale di personale comandato proveniente da pubbliche amministrazioni che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio delle amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime. La platea dei soggetti chiamati a contribuire è sufficientemente ampia e comprende anche concessionari e gestori di servizi ad alta redditività (tra questi i concessionari autostradali, quelli aeroportuali, i licenziatari ferroviari, i vettori aerei, gli esercenti servizi marittimi), che garantiscono la sicurezza del gettito. Significativi risparmi di spesa sono attesi dal processo di riordino previsto dal comma 9 dell'articolo 5 e dai regolamenti di revisione degli organici previsti dal medesimo articolo.

I trasferimenti di personale, previsti dagli articoli 8 e 10, da enti e organismi di cui si dispone o è prevista la soppressione non determinano oneri a carico dello Stato. A fronte di tali operazioni di soppressione deriveranno, anzi, consistenti risparmi in materia di beni e servizi strumentali e funzionamento di organi collegiali.

Tutte le soluzioni organizzative contemplate nell'articolo 17 sono consentite nei limiti del bilancio a disposizione delle singole Autorità. Si segnala il comma 5 dell'articolo 17 che riprende quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di procedure e vincoli relativi all'autofinanziamento delle Autorità, introducendo altresì l'importante e innovativo riferimento all'individuazione di «strumenti di controllo sulla efficienza della gestione a disposizione degli operatori e del mercato».

L'articolo 22 afferma esplicitamente che ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, le Autorità provvedono nell'ambito dei meccanismi di autofinanziamento a carico degli operatori e del mercato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 5. Inoltre, le Autorità possono assumere l'ulteriore personale e procedere alle maggiori spese di organizzazione e funzionamento derivanti dall'attuazione della presente legge gradualmente ed entro i limiti delle effettive disponibilità di bilancio conseguenti all'applicazione dei previsti meccanismi di autofinanziamento.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

OGGETTO

Art. 1.

(Finalità e ambito della legge)

1. Le disposizioni della presente legge stabiliscono principi e norme in materia di funzioni, organizzazione e attività delle Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati, al fine di rafforzarne e razionalizzarne i compiti di promozione della concorrenza e dei diritti dei consumatori e degli utenti; di protezione di diritti e interessi di carattere fondamentale stabiliti dalla Costituzione e dai Trattati europei; di promozione della trasparenza dei mercati e di vigilanza prudenziale; di regolazione dei mercati nei casi in cui la concorrenza non sia sufficiente; di tutela della concorrenza. Restano ferme, in quanto compatibili con la presente legge, le discipline relative alle singole Autorità.

2. Le disposizioni della presente legge sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, di tutela del risparmio e mercati finanziari, di garanzia dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali dei cittadini consumatori e utenti, nonché in materia di ordinamento degli enti pubblici nazionali.

3. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di alta vigilanza del Governo e dei Ministri nelle materie di cui alla presente legge e le competenze di regioni ed enti locali previste dalla normativa vigente.

CAPO II

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 2.

*(Disposizioni generali sulle Autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilità)*

1. Al fine di accelerare e rendere effettiva l'introduzione della concorrenza, le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 18, possono adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

2. Nei casi di grave turbamento al funzionamento del mercato da cui derivi la lesione potenziale o attuale dei diritti dei consumatori e degli utenti, l'Autorità di regolazione competente per settore può adottare misure urgenti a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nel rispetto dell'ordinamento comunitario. L'Autorità di regolazione può adottare tali misure anche in via cautelare, sentite in forma semplificata e abbreviata le imprese interessate.

3. Sono Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ai fini della presente legge:

a) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto, istituita dall'articolo 5;

c) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 3.

*(Disposizioni relative all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni)*

1. Le funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione postale previste dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in attuazione della normativa comunitaria, sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore della norma di cui all'articolo 16 che dispone la riduzione a cinque del numero dei commissari delle Autorità, le competenze in materia di regolamentazione postale sono esercitate dalla Commissione per le infrastrutture e le reti istituita presso l'Autorità. Restano ferme le altre competenze in materia postale del Ministro e del Ministero delle comunicazioni, compresi i poteri di indirizzo e di definizione delle politiche di settore, anche in riferimento alla individuazione del servizio universale, all'emissione di carte valori postali e alla definizione del contenuto e alla stipula del contratto di programma con il fornitore del servizio universale.

2. Al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite, l'organico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è accresciuto di trenta unità. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Fino al trenta per cento dei posti a concorso è riservato al personale operante presso l'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta del Ministro delle comunicazioni, per la riduzione delle dotazioni organiche del medesimo Ministero di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, nonché per la riorganizzazione o la soppressione degli uffici e degli organi-

smi interessati al trasferimento di funzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici ed organismi riorganizzati o soppressi. Ai maggiori oneri derivanti dal trasferimento di funzioni, l'Autorità provvede mediante i meccanismi di autofinanziamento a carico degli operatori del mercato postale, ai sensi della normativa vigente in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 5. In via transitoria, per l'esercizio delle nuove competenze, l'Autorità opera con proprie risorse umane e strumentali già disponibili.

3. Alla scadenza del mandato dell'attuale consiliatura dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 16, le competenze attualmente ripartite tra le commissioni e il consiglio previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, sono attribuite al collegio e le commissioni e il consiglio sono sciolti.

Art. 4.

(Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. Al fine di promuovere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza nella gestione dei servizi idrici e di garantire i diritti dei consumatori e degli utenti, ferme restando le competenze di regioni ed enti locali e le disposizioni circa il regime pubblico delle risorse idriche e della gestione dei servizi idrici, le funzioni di regolazione e controllo attualmente svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), dal Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars) e dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che le esercita anche avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Re-

stano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di tutela delle risorse idriche.

2. Ai fini di cui al comma 1, oltre a esercitare i poteri generali di cui all'articolo 2 della citata legge n. 481 del 1995, l'Autorità:

a) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle convenzioni alle amministrazioni competenti in base all'andamento delle gestioni e alle esigenze degli utenti; i soggetti che non si adeguino a dette proposte sono tenuti a darne comunicazione motivata all'Autorità;

b) definisce indici di produttività per la valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

c) determina parametri e criteri per la definizione delle tariffe in armonia con i principi fissati dalla legge n. 481 del 1995, controllando le tariffe praticate e verificando il rispetto dei criteri fissati;

d) definisce i livelli generali e specifici di qualità del servizio, determinando obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di loro violazione, e controlla che i gestori adottino e rendano pubblici gli *standard* dei singoli servizi, verificandone il rispetto;

e) individua situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, intervenendo se del caso con provvedimenti sanzionatori;

f) richiede informazioni e documentazioni agli esercenti anche svolgendo poteri di acquisizione, accesso ed ispezione in conformità alla disciplina prevista dalla legge n. 481 del 1995 e irrogando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino all'1 per cento dei ricavi ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti o intralciano l'accesso o le ispezioni, nonchè irrogando la san-

zione amministrativa del pagamento di una somma fino al 5 per cento dei ricavi ai soggetti che forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri;

g) definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti, e svolge attività consultive nelle materie di propria competenza a favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni;

h) formula proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione, ed invia al Governo e al Parlamento, secondo le procedure di cui all'articolo 20, una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici ai consumatori e agli utenti.

3. Al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite, l'organico dell'Autorità è accresciuto di trenta unità. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale e agli esperti del CIPE e del Nars, già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni, e al personale del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio sui servizi idrici. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri competenti, per la riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'applicazione del presente articolo di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, nonché per la riorganizzazione o la soppressione degli uffici e degli organi-

smi interessati al trasferimento delle funzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici ed organismi riorganizzati o soppressi. Ai maggiori oneri derivanti dal trasferimento di funzioni, l'Autorità provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5. In via transitoria, per l'esercizio delle nuove competenze, l'Autorità opera con proprie risorse umane e strumentali già disponibili.

4. Il Governo, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, la Commissione bicamerale di cui all'articolo 21 e l'Autorità, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a razionalizzare, riordinare e coordinare le competenze degli organismi operanti nel settore idrico e ambientale in modo coerente con la presente legge e con le funzioni di regolazione e di vigilanza dalla stessa attribuite all'Autorità, anche attraverso il riordino, la fusione, o la privatizzazione di enti e strutture. I pareri di cui al presente comma sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

5. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i settori dell'energia elettrica e il gas, ai fini della tutela dei clienti finali e della realizzazione di mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera.».

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e a decorrere dalla suddetta data si applica l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

b) l'articolo 1, comma 14, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

c) il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238.

Art. 5.

(Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto)

1. È istituita, con sede in Roma, l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto, con compiti di regolazione nel settore dei trasporti. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Autorità svolge le funzioni assegnate ai sensi della presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:

a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei vari comparti;

b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;

c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;

d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-fi-

nanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

2. Il settore dei trasporti nel quale si esplicano le funzioni dell'Autorità ai sensi della presente legge comprende:

a) le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, inclusi le relative pertinenze e i servizi accessori e complementari;

b) i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di effettiva concorrenza, modale o intermodale, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi degli utenti e dei consumatori.

3. Tenuto conto dei processi in corso di apertura alla concorrenza dei mercati dei servizi di trasporto di cui al comma 2, lettera *b)*, e degli usi infrastrutturali di cui al comma 2, lettera *a)*, e considerato l'interesse a che la regolamentazione non ecceda quanto strettamente necessario a promuovere condizioni concorrenziali e la tutela degli utenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, compresa la Commissione bicamerale di cui all'articolo 21, sentite l'Autorità di cui al presente articolo e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché per quanto di competenza, la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con periodicità non superiore a cinque anni, vengono indicati all'Autorità i servizi di trasporto e gli usi infrastrutturali per i quali la regolazione economica non risulta più necessaria e quelli per i quali, all'opposto, risulta necessaria introdurla.

4. Sono sottoposti a regolazione economica da parte dell'Autorità gli usi infrastrut-

turali di cui al comma 2, lettera *a*), e, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i seguenti servizi di trasporto:

a) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza, con esclusione di quelli ad alta velocità, nonché servizi di trasporto ferroviario con riguardo all'assegnazione della capacità ferroviaria e dei servizi accessori e complementari;

b) servizi di trasporto aereo di linea operati in regime di oneri di servizio pubblico, o comunque sovvenzionati con risorse pubbliche;

c) servizi di trasporto aereo di linea con destinazioni esterne all'Unione europea, disciplinati da accordi bilaterali di traffico;

d) servizi di navigazione sovvenzionata di cabotaggio marittimo.

5. L'Autorità vigila sull'allocazione degli *slot* aeroportuali negli aeroporti coordinati o pienamente coordinati ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, e successive modificazioni;

6. Nel rispetto delle rispettive competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, l'Autorità formula altresì pareri in materia di apertura al mercato dei servizi di trasporto pubblico locale.

7. A livello statale restano ferme in capo ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE, nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici, di tutela della sicurezza. Le funzioni di rilascio delle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico, il rilascio dei titoli abilitativi restano altresì ferme, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dei trasporti, e ai relativi enti e società strumentali, nonché nei casi di competenza concor-

rente al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero della difesa. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero dei trasporti, dal Ministero delle infrastrutture, dall'Anas S.p.A., dall'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di regolazione economica di cui all'articolo 6, sono trasferite all'Autorità.

8. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 200 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo, anche tenuto conto dell'ampliamento ovvero della riduzione dei mercati sui cui l'Autorità eserciterà le proprie competenze di cui al comma 3. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 481 del 1995. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri competenti, per la riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'applicazione del presente articolo di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del comma 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale è reclutato, fino al trenta per cento della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dei rela-

tivi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze operante nelle strutture concertanti le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nars, già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.

9. Il Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché la Commissione bicamerale di cui all'articolo 21, sentita altresì l'Autorità, è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a razionalizzare, riordinare e coordinare le competenze degli organismi operanti nel settore in modo coerente con le funzioni attribuite all'Autorità, anche attraverso il riordino, la fusione o la privatizzazione di enti e strutture. I pareri di cui al presente comma sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

10. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 2, lettera *a*) e *b*), in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, il primo versamento è effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'efficacia della deliberazione dell'Autorità di cui all'articolo 17, comma 5, adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del Collegio ai sensi dell'articolo 16. L'Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell'effettuazione del versamento di cui al presente comma.

11. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma 8 ed alla effettiva riscossione delle

entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 10, la medesima Autorità può avvalersi, nei limiti di un contingente di 30 unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.

Art. 6.

(Funzioni e poteri dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto)

1. Nel perseguire le finalità di cui all'articolo 5, fatte le salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati per i soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;

b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa a tutela della concorrenza;

e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;

f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;

g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi, diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi, un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e per quanto di competenza con il Ministero dell'economia e delle finanze;

h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi, diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte ed ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'Autorità esercita i seguenti poteri:

a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato servizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;

b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;

c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;

d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera *g)*, del comma 1, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;

e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico, e vigila sul loro rispetto;

f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;

g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che siano gestite

sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera siano giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;

h) stabilisce *standard* qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti regolati la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;

i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti ed agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;

l) promuove la redazione di codici deontologici e norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;

m) richiede a chi ne sia in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge

ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

o) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;

p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;

r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

s) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dall'Autorità e di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

t) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti dell'Autorità diversi da quelli di cui alle lettere s) e u);

u) applica una sanzione amministrativa pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima: i destinatari di una richiesta dell'Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

v) applica la sanzione di cui alla lettera s), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera p).

3. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione. Si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti di cui all'articolo 18. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un

fondo istituito presso il Ministero dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.

CAPO III

(AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI MERCATI FINANZIARI)

Art. 7.

(Individuazione delle Autorità di vigilanza sui mercati finanziari)

1. Sono Autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai fini della presente legge:

a) la Banca d'Italia, per gli aspetti relativi alla stabilità degli operatori e del sistema finanziario;

b) la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), per gli aspetti relativi alla trasparenza del mercato e alla correttezza dei comportamenti.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 8.

(Trasferimento di competenze alla Banca d'Italia)

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal

testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

Art. 9.

(Comitato per la stabilità finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) "CSF" indica il Comitato per la stabilità finanziaria;».

2. L'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Comitato per la stabilità finanziaria)*. - 1. Il CSF è composto:

- a*) dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede;
- b*) dal Governatore della Banca d'Italia;
- c*) dal Presidente della Consob.

2. Il presidente del CSF può invitare ad intervenire a singole riunioni il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, altri Ministri e altri soggetti dei quali sia opportuna la consultazione.

3. Il CSF è convocato dal Ministro dell'economia e delle finanze quando sia richiesto da uno dei suoi componenti.

4. Il CSF, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3, promuove, attraverso la collaborazione e lo scambio di informazioni, la stabilità finanziaria e la soluzione delle crisi delle società e dei gruppi bancari e finanziari che possono influire sull'intero sistema finanziario, nonché la collaborazione tra le Autorità competenti e tra queste e le Autorità dei Paesi comunitari ed extracomunitari.

5. Ferme restando le competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti e alla gestione delle procedure, il CSF individua le modalità organizzative attraverso cui il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia debbono valutare gli interventi necessari per prevenire e risolvere le crisi di cui al comma 4 e promuove la cooperazione con gli equivalenti organismi presenti negli Stati comunitari, individuando le forme più opportune di collaborazione.

6. Il CSF promuove altresì la consultazione e la cooperazione nel processo di formazione dei regolamenti di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze e degli atti normativi comunitari riguardanti il settore finanziario.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con decreto il regolamento di funzionamento del CSF».

3. L'articolo 69, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 è abrogato.

Art. 10.

(Delega in materia di riordino delle competenze nel settore finanziario)

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) disporre la soppressione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), nonché del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La Covip è soppressa dal 1° luglio 2008;

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob le competenze e i poteri di vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le ulteriori competenze necessarie al perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 7;

c) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, nel termine di cui alla lettera a), le competenze e i poteri di vigilanza della Covip dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché le ulteriori competenze necessarie al perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 7;

d) disciplinare il trasferimento del personale dell'Isvap e della Covip alla Banca d'Italia e alla Consob, ovvero ad altre autorità indipendenti, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso gli enti di provenienza. In ogni caso è garantito al personale dell'Isvap e della Covip il mantenimento del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto, nonché della qualifica e delle funzioni svolte presso gli enti di provenienza;

e) disciplinare gli effetti patrimoniali conseguenti alla soppressione della Covip e dell'Isvap;

f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, il testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e altre leggi speciali che disciplinano la materia con quanto previsto dalla presente legge;

g) assicurare l'indipendenza dell'attività di vigilanza;

h) omogeneizzare il trattamento economico dei componenti del collegio della Consob a quello delle altre Autorità di cui alla presente legge;

i) assegnare le competenze attribuite al CICR dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 al Ministro dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, compreso quello della Commissione bicamerale di cui all'articolo 21, entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del predetto termine o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo e con la medesima procedura.

Art. 11.

(Comitato antiriciclaggio)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un Comitato antiriciclaggio, composto da membri designati dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia e degli affari esteri, dalla Direzione nazionale antimafia, dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dalla Guardia di finanza, dalla Direzione investigativa antimafia, dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, nonché dal Direttore del Servizio di analisi finanziaria (SAF) di cui all'articolo 12. La Presidenza è attribuita a un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato con cadenza almeno semestrale.

2. Il Comitato antiriciclaggio, ferma restando l'autonomia funzionale, organizzativa e operativa del SAF, promuove la collaborazione tra le Autorità di cui al comma 1 e svolge funzioni di coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema eco-

nomico a scopi di riciclaggio; esprime inoltre un parere in merito ai criteri seguiti nell'archiviazione delle segnalazioni di operazione sospette. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese.

Art. 12.

(Servizio di analisi finanziaria)

1. Presso la Banca d'Italia è istituito un Servizio di analisi finanziaria (SAF), che costituisce l'unità di informazione finanziaria per l'Italia (FIU), per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale ad esso assegnati dalla legge.

2. I compiti di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale precedentemente attribuiti all'UIC sono attribuiti al SAF.

3. In conformità a quanto previsto dai principi e dalle disposizioni internazionali, il SAF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, anche nei confronti degli organi della Banca d'Italia e del Governo.

4. La Banca d'Italia emana con proprio regolamento disposizioni per assicurare l'indipendenza organizzativa e operativa del SAF e per disciplinare l'utilizzo di altre strutture dell'Istituto e la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce al SAF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

5. Il Direttore del SAF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità; l'atto di nomina indica la durata del mandato, che

non può eccedere cinque anni, ed è rinnovabile una sola volta.

6. Il Direttore del SAF, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta dal Servizio, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite al SAF.

7. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso il SAF è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. Il Comitato è convocato dal Direttore con cadenza almeno semestrale; esso cura la redazione di un parere sull'azione del SAF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa alle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 6. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese.

8. Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti volti ad attribuire al SAF poteri di proposta per l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'inosservanza degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e a disciplinare le regole ed i criteri per assicurare la collaborazione del SAF con le FIU estere, con l'Autorità giudiziaria, con gli organi investigativi e con le Autorità di vigilanza.

Art. 13.

(Soppressione di enti e di organi)

1. L'Ufficio italiano cambi (UIC) è soppresso. La Banca d'Italia succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche attive e passive dei quali l'UIC è titolare. La successione avviene senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti dell'UIC. Il Direttore della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, nomina uno o più commissari liquidatori entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare la neutralità fiscale dell'operazione e i controlli sui soggetti iscritti negli albi e negli elenchi tenuti dall'UIC.

Art. 14.

(Abrogazioni, norme di attuazione e disposizioni transitorie)

1. Ogni riferimento all'UIC contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia e, nella materia dell'antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al Servizio di cui all'articolo 12.

2. Sono abrogati il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, fatta eccezione per l'articolo 5, comma 3, e l'articolo 3-ter del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

3. Nell'articolo 5, comma 10, del predetto decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, le parole: «Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i criteri generali con cui» e: «, sulla base di criteri generali stabiliti con

decreto del Ministro del tesoro» sono soppresse.

4. In attesa dell'istituzione del Servizio di cui all'articolo 12 e dell'emanazione del regolamento della Banca d'Italia ivi previsto, i compiti e le funzioni del Servizio sono esercitati in via transitoria dal Servizio anti-riciclaggio dell'UIC.

5. All'articolo 20, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: «imprese assicurative,» sono inserite le seguenti: «o banche e società appartenenti a gruppi bancari,»;

2) dopo la parola: «parere» è inserita la seguente: «rispettivamente»;

3) dopo la parola: «(ISVAP)» sono inserite le seguenti: «e della Banca d'Italia»;

4) le parole: «si pronuncia» sono sostituite dalle seguenti: «si pronunciano»;

b) all'ultimo periodo, dopo la parola: «ISVAP», sono inserite le seguenti: «o della Banca d'Italia».

5. È abrogato l'articolo 19, comma 10, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

6. Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a ridefinire i criteri di partecipazione al capitale della Banca d'Italia e a introdurre, a garanzia dell'indipendenza della medesima, limiti al possesso delle quote di partecipazione, nonché criteri per la loro remunerazione, avuto riguardo alla natura pubblica delle funzioni esercitate. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, è abrogato l'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

7. È abrogato l'articolo 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

CAPO IV

ADEGUAMENTO DEGLI ORDINAMENTI
DELLE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE,
DI VIGILANZA E DI GARANZIA DEI
MERCATI

Art. 15.

(Ambito di applicazione)

1. Al fine di consentire l'immediata attuazione del disegno di riorganizzazione funzionale previsto dalla presente legge, le norme di cui al presente capo si applicano alle seguenti Autorità indipendenti di regolazione, di vigilanza e di garanzia dei mercati:

a) alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui al capo II;

b) alle Autorità di vigilanza sui mercati finanziari di cui al capo III, fatte salve le deroghe specificamente previste per la Banca d'Italia dal presente capo;

c) all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nei limiti previsti dal presente capo.

2. Restano ferme, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente capo, le discipline relative alle singole Autorità istituite con precedenti leggi.

Art. 16.

*(Disposizioni in materia di composizione
del Collegio delle Autorità)*

1. Ogni Autorità di cui alla presente legge è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri.

2. Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, al termine della procedura di cui al comma 3.

3. Possono essere designati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti per materia, nel rispetto dell'equilibrio di genere, soltanto soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante della Commissione parlamentare di cui all'articolo 21, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate. La procedura di nomina dei componenti delle Autorità è avviata centoventi giorni prima della scadenza del mandato dei componenti delle Autorità in carica con la pubblicazione del bando di cui al presente comma.

4. I componenti delle Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui operano le medesime Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangano portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del Collegio di altra Autorità indipendente. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti delle Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro delle Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato. Per le Autorità di nuova istituzione, due dei

componenti sono nominati per un periodo di cinque anni, così da evitare il rinnovo contestuale dell'intero collegio.

5. In caso di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 21, la revoca motivata del Collegio, che viene disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

6. Per l'intera durata dell'incarico i componenti delle Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti delle Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico, i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza dell'Autorità presso cui hanno svolto il mandato, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che abbia violato tale divieto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 no-

vembre 1995, n. 481. I valori delle predette sanzioni sono rivalutati, ogni due anni, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

7. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Restano ferme le disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di scambio di informazioni previste dalle leggi speciali per le Autorità di cui al Capo III. Con apposito regolamento, le Autorità adottano il proprio codice deontologico, che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni relative al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano alla Banca d'Italia.

9. In via transitoria, fino a quando le funzioni in materia di conflitto di interessi dei titolari di incarichi di Governo non siano trasferite ad altro ente o organo, la nomina del Presidente e dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è effettuata dai Presidenti delle Camere nell'ambito di una rosa pari ad almeno al doppio dei soggetti nominandi, selezionata dalla Commissione bicamerale di cui all'articolo 21, secondo le procedure di candidatura di cui al comma 3. In via transitoria, fino a quando le funzioni in materia di conflitto di interessi dei titolari di incarichi di Governo non siano trasferite ad altro ente o organo, la disposizione di cui al comma 5 non si applica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione alle nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione a cinque del numero dei componenti dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato opera a partire dalla scadenza del mandato dell'attuale consiliatura.

Art. 17.

(Disposizioni in materia di organizzazione delle Autorità)

1. Le Autorità di cui alla presente legge hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.

2. Nelle materie inerenti all'organizzazione interna delle Autorità, il Collegio svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al Presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati.

3. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna di ciascuna Autorità è preposto il segretario generale. Il segretario generale è nominato dal Collegio, su proposta del Presidente dell'Autorità, tra i dirigenti dell'Autorità in servizio da almeno due anni e per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette salvo revoca per giusta causa. Ai rapporti del Collegio con i servizi e gli uffici può sovrintendere un capo di Gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di Gabinetto è nominato dal Collegio, su proposta del Presidente dell'Autorità.

4. Per l'esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l'organizzazione interna delle Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del Collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, le Autorità, con appositi regolamenti, possono individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici

secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni.

5. Le Autorità provvedono all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, anche in deroga alla disciplina generale e speciale in materia di contabilità, ove le risorse provenienti dal finanziamento a carico degli operatori e del mercato siano prevalenti rispetto a quelle a carico del bilancio dello Stato previste a legislazione vigente. Le modalità di attuazione delle disposizioni normative per il finanziamento a carico degli operatori e del mercato, compresi i termini per il versamento e gli strumenti di controllo sulla efficienza della gestione a disposizione degli operatori e del mercato, sono fissate con propria deliberazione da ciascuna Autorità. Le suddette deliberazioni sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni di cui al presente comma divengono esecutive. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Alle dipendenze di ciascuna Autorità è posto un ufficio composto da personale di ruolo, il cui organico è stabilito dalla legge. Con regolamento dell'Autorità, sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro e nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla definizione della pianta organica e alla determinazione dell'organico definitivo del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi in misura non superiore a un decimo di quella prevista dalla legge. Con proprio regolamento, l'Autorità stabilisce le modalità di accesso per pubblico concorso al ruolo organico in conformità ai principi stabiliti dalla legge istitutiva.

7. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un ventesimo della dotazione organica dell'Autorità e il numero dei dirigenti in esso incluso non può essere superiore a un decimo dei posti delle qualifiche dirigenziali previsti dalla pianta organica dell'Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita dalla legge istitutiva, ciascuna Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, le Autorità possono avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale stabilita dalla legge istitutiva, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Le Autorità possono altresì avvalersi di personale dipendente di altre Autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse tra le Autorità interessate.

8. Ciascuna Autorità adotta, adeguandoli entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni del presente articolo, i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti stabiliti dalle singole leggi istitutive. Le Autorità provvedono all'autonoma gestione delle spese per il proprio fun-

zionamento nei limiti delle risorse finanziarie a loro disposizione.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla Banca d'Italia.

Art. 18.

(Disposizioni in materia di procedimenti e atti delle Autorità di cui alla presente legge)

1. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dalle Autorità di cui alla presente legge sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino dell'Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, sul sito *internet* dell'Autorità. Ciascuna Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito *internet* dell'Autorità.

2. I regolamenti e gli atti a contenuto generale delle Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti.

3. Le Autorità consultano i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvalgono di forme di consultazione pubblica, basate sulla diffusione di schemi e versioni preliminari dell'atto da adottare, al fine di acquisire, entro un congruo termine, osservazioni scritte. Le Autorità possono altresì consentire agli interessati di presentare le loro osservazioni anche oralmente, in audizioni individuali o collettive, delle quali viene redatto verbale. Le Autorità rendono pubblici mediante il proprio sito *internet* i ri-

sultati delle consultazioni svolte, salva la tutela di eventuali informazioni riservate. La pubblicazione dei singoli contributi è consentita previo consenso del soggetto che ha partecipato alla consultazione.

4. Le Autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità.

5. Le Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata.

6. Le Autorità possono promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di soggetti regolati o vigilati.

7. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Restano salve le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle Autorità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non è in ogni caso ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge medesima.

9. I commi da 2 a 5 non si applicano all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Art. 19.

*(Disposizioni in materia di ricorsi avverso
i provvedimenti delle Autorità)*

1. Ogni controversia avente ad oggetto atti e provvedimenti delle Autorità di cui alla presente legge è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. Tutti i giudizi di cui al presente comma rientrano tra quelli di cui al comma 1, lettera *d*), dell'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. In tali giudizi l'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Autorità che è parte in causa, anche se cessati dal servizio da meno di cinque anni.

2. È fatto salvo il foro del pubblico impiego di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed alle relative controversie non si applica quanto previsto dal comma 1.

3. Restano ferme le eccezioni previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori nel settore finanziario, assicurativo e della previdenza complementare.

Art. 20.

*(Disposizioni in materia di rapporti
istituzionali)*

1. Le Autorità di cui alla presente legge riferiscono al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale alla Commissione di cui all'articolo 21, che illustra, tra l'altro, l'andamento delle entrate in applicazione dei mec-

canismi di autofinanziamento di cui all'articolo 17, comma 5.

2. Le Autorità possono presentare al Parlamento e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi istitutive.

3. Le Autorità collaborano tra loro nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicurano la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le Autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le Autorità sono gli unici soggetti designati a partecipare alle reti e agli organismi comunitari, europei e internazionali che riuniscono le Autorità nazionali di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di rispettiva competenza. La designazione dei soggetti partecipanti ai gruppi di consultazione del Consiglio dell'Unione europea spetta ai Ministeri competenti per settore, i quali, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, possono farsi assistere o sostituire da organi tecnici.

4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni.

5. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni previsti dalle leggi istitutive, le Autorità possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d'ufficio e

vengono senza indugio comunicati alle Autorità che hanno richiesto la collaborazione.

Art. 21.

(Commissione parlamentare per le politiche della concorrenza e i rapporti con le Autorità di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati)

1. È istituita la Commissione parlamentare bicamerale per le politiche della concorrenza e i rapporti con le Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati.

2. La Commissione:

a) esprime il parere vincolante sulle nomine di cui all'articolo 16;

b) esamina la relazione annuale presentata da ciascuna Autorità di cui alla presente legge;

c) si esprime sui pareri e sulle segnalazioni formulate dalle Autorità e sulle iniziative legislative e regolamentari di rilevanza strategica sull'assetto concorrenziale dei mercati e sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

3. La Commissione non si occupa di singoli casi sottoposti all'esame delle Autorità e non esprime giudizi tecnici sulle singole questioni.

4. Restano ferme le competenze delle Commissioni permanenti delle due Camere, che concorrono all'attività della Commissione con modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.

Art. 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

2. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, le Autorità

provvedono nell'ambito dei meccanismi di autofinanziamento a carico degli operatori e del mercato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 5.

3. Le Autorità possono assumere il nuovo personale e procedere alle maggiori spese di organizzazione e funzionamento derivanti dall'attuazione della presente legge gradualmente, e comunque solo previa acquisizione delle effettive maggiori entrate conseguenti all'applicazione dei meccanismi di autofinanziamento di cui al comma 2.

